



Focus UCA
N° 1 - 6/2008

D. L.gs. 231/2001 – Legge 123/2007 Responsabilità degli Enti e Sicurezza sul Lavoro: la Tutela che UCA GARANTISCE dal 2001 IN POLIZZA BASE !

E' in corso un battage pubblicitario da parte di Competitors che promuovono la "nuova" tutela delle aziende sul Decreto Legislativo 231 del 8/06/2001 in tema di Sicurezza sul Lavoro e Responsabilità degli Enti ...

Ma cosa ha introdotto questa normativa?

Ha stabilito che in conseguenza di determinati reati commessi nell'interesse dell'Ente da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione e controllo siano applicate, oltre alle sanzioni penali, anche sanzioni amministrative.

Quindi, l'Ente (ricordiamo: aziende, società, associazioni) è diventato responsabile di illeciti amministrativi se nel suo interesse sono stati commessi reati dolosi quali indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico; frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico; concussione; corruzione; reati societari; abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato...

Perché solo ora, a distanza di anni, questa legge è diventata così importante, tale da creare nei Competitors l'esigenza di nuove polizze specifiche?

Semplice: perché nel 2007 è stata introdotta la Legge num. 123/07 che ha ampliato gli illeciti previsti dal Decreto Legislativo 8/06/2001 num. 231.

Una vera rivoluzione: l'infortunio sul lavoro che causa il decesso del lavoratore o lesioni gravi o gravissime per mancato rispetto delle norme antinfortunistiche comporta, oltre alle sanzioni penali per i responsabili, anche sanzioni amministrative a carico dell'azienda o, più in generale, dell'Ente.

Che è esposto a pene pecuniarie estremamente ingenti, tali da porre a rischio la stessa sopravvivenza dell'Impresa, o - peggio - sanzioni "edittive" quali il divieto di esercitare l'attività, la revoca di autorizzazioni, finanziamenti e contributi pubblici, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

... Come si muove UCA?

La risposta è ovvia per chiunque conosca la nostra Compagnia: **UCA INTERVIENE PER TUTTI GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IN GARANZIA BASE. E non da oggi: sin dalla Polizza UNICA (uscita nel 2001)** abbiamo voluto essere fedeli alla nostra filosofia: trasparenza assoluta nelle garanzie, massima semplificazione nel proporre i nostri prodotti. Polizza "UNICA" perché soltanto UCA – "unica", appunto - ha scelto di tutelare nel modo più completo i propri Assicurati.

Prevedendo la copertura spese legali e peritali per **tutti** i casi in cui siano stati contestati illeciti amministrativi, per opporsi a qualsiasi sanzione, pecuniaria e edittiva, di qualsiasi importo, purché il ricorso sia accolto anche solo parzialmente. Ricorso predisposto dal Legale di fiducia dell'Assicurato scelto nell'intero Distretto di Corte d'Appello, quindi con la possibilità di incaricare il Professionista più esperto nell'intera regione. Per tutti i gradi di giudizio.

Senza ingerenza da parte della Compagnia: la copertura non è mai subordinata alla preventiva valutazione nel merito circa il possibile esito della vertenza.

Ma **non solo per gli illeciti in vigore:** la garanzia base prevede la tutela **anche per quelle condotte che in futuro saranno sanzionate in sede amministrativa.** Con **TutelUnica**, ancora una volta pionieri nel mercato: la garanzia retroattiva a due anni per qualsiasi illecito amministrativo, purché il ricorso sia accolto.



ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A.



Sede e Direzione Generale in TORINO - Via San Francesco da Paola n° 22 - Tel. 011.5627373 - Fax 011.5621563

uca@uca-assicurazione.com - www.uca-assicurazione.com - Cod. Fisc. e PIVA 00903640019 - Capitale Sociale € 2.700.000 i.v.

Società autorizzata all'esercizio nel ramo Tutela Giudiziaria con Prov. Min. del 18/3/1935 ricognizione con D.M n° 15870 del 26/11/1984, e nel ramo Perdite Pecuniarie con D.M n° 19867 del 08/9/1994. Uff. Reg. Imprese To n° 38/33



Parliamo di perizie?

La legge 123 del 3/08/07 stabilisce che il Giudice **applicherà le sanzioni** non solo sulla base della gravità dei fatti, ma anche **considerando le misure poste in essere dall'impresa attività dell'Impresa per eliminare le situazioni di pericolo e prevenire ulteriori infortuni**. Per individuare e realizzare tali iniziative, è essenziale il ruolo del Perito .

Attenzione: non parliamo di perizie preventive! Si tratta di consulenze che la legge prevede come strumentali per ridurre la sanzione a carico dell'impresa presso la quale si è già verificato un infortunio.

E' quindi fondamentale **per la migliore difesa dell'Assicurato** il ruolo di un Perito altamente specializzato nel settore per individuare le soluzioni più efficaci e meno onerose e garantire la migliore difesa penale e amministrativa all'Assicurato.

Tutti sappiamo che un buon Perito ha un costo molto rilevante, superiore talvolta allo stesso Avvocato.

E quindi: **spese di perizia senza delimitare il massimale**, Professionista liberamente scelto entro l'ambito pressoché regionale (Distretto di Corte d'Appello).

Nessun elenco di illeciti, nessuna franchigia, nessuna appendice a ogni nuova legge, libera scelta del Legale e del Perito per tutti i gradi di giudizio... e soprattutto nessuna sorpresa per gli Assicurati e per i Corrispondenti ! ... e infatti....

Il **15 maggio 2008** è entrato in vigore il **Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro - Decreto legislativo 09.04.2008 n° 81** che, come reazione ai tragici eventi e infortuni avvenuti recentemente, ha ridisegnato la materia della salute e sicurezza sul lavoro, rivedendo e aggiornando norme precedentemente contenute in una serie di complesse disposizioni. **Conseguenze:** sanzioni più severe per le imprese che violano le norme, indipendentemente dal verificarsi di un infortunio e, nei casi più gravi, sospensione dell'attività e sanzioni amministrative fino a 1.500.000 euro.

Come reagiranno i Competitors? Nuovi prodotti? Nuove estensioni? Un elenco specifico distintivo fra un illecito e l'altro? **Sappiamo già da ora come interviene UCA:** continuando a difendere al meglio i propri Assicurati, per questi illeciti e per tutti quei comportamenti che altre leggi future valuteranno come sanzionabili in sede amministrativa, **senza aggiornamento di portafoglio e conseguenti costi aggiuntivi.**



con Voi dal 1932

Links:

Decreto Legislativo 8/06/2001 num. 231

“DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 29 SETTEMBRE 2000, N. 300”.

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 - <http://www.Giustizia.it>, **Decr.Legisl. 8 giugno 2001 n.231**

Legge 3 agosto 2007, n. 123

“MISURE IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO E DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO E LA RIFORMA DELLA NORMATIVA IN MATERIA” - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2007

<http://www.camera.it/parlam/leggi/071231.htm>

Decreto legislativo 09.04.2008 n° 81

“ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO” - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 –

<http://www.altalex.com/index.php?idnot=40701>

Elaborazione uff. Tecnico Legale 5/2008



ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A.

Sede e Direzione Generale in TORINO - Via San Francesco da Paola n° 22 - Tel. 011.5627373 - Fax 011.5621563

uca@uca-assicurazione.com - www.uca-assicurazione.com - Cod. Fisc. e PIVA 00903640019 - Capitale Sociale € 2.700.000 i.v.

Società autorizzata all'esercizio nel ramo Tutela Giudiziaria con Prov. Min. del 18/3/1935 ricognizione con D.M n° 15870 del 26/11/1984, e nel ramo Perdite Pecuniarie con D.M n° 19867 del 08/9/1994. Uff. Reg. Imprese To n° 38/33

